ALLEGATO 1 alla Relazione al PEF

1. Le Parti, in attuazione della Delibera CIPE n. 97/2009 nella parte in cui è previsto che la garanzia a valere sul Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche (FGOP) non costituisce presupposto o condizione di base che determina l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, e tenuto conto dei contenuti della relazione dell'Unità Tecnica per la Finanza di Progetto, convengono di emendare la relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario trasmesso per l'istruttoria, alla pagina 5 di 29, come da sottoscrizione a margine delle Parti stesse, del seguente testo:

"*La legge finanziaria n.2004 del 2007 "Legge Finanziaria 2008", art. 2 commi 264-270, ha autorizzato la Cassa depositi e Prestiti ad istituire presso la gestione separata il Fondo di garanzia per le Opere Pubbliche (FGOP).*

In relazione al FGOP, si è convenuto che:

1. *la mancata prestazione, in tutto o in parte, alla data del 31/03/10 della garanzia in questione ovvero,*
2. *la definizione da parte di Cassa Depositi e Prestiti di modalità applicative e di intervento della garanzia in relazione al collegamento autostradale in oggetto, tali da non consentire la stanziabilità della c.d. linea bullet del finanziamento presso la BCE e/o da determinare l'impossibilità per il Concessionario di mantenere le condizioni di finanziamento indicate nel presente PEF, quanto al costo complessivo del finanziamento;*

comporteranno il riequilibrio del PEF attraverso l'attivazione della procedura di cui al punto 12.6 della Convenzione vigente.

Quanto sopra trova ragione nella circostanza che, ad oggi, non è stato emanato da Cassa Depositi e Prestiti il regolamento di cui all'articolo 2, comma 268, della L. 244/2007 e, pertanto, non sono note le condizioni, modalità e caratteristiche della prestazione della garanzie. Il fondo non eroga finanziamenti ma ha la finalità di prestare garanzie in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione di opere pubbliche, al fine di assicurare gli stessi dal rischio amministrativo. Il PEF è stato conseguentemente elaborato assumendo che gli impegni assunti dal Concedente, relativamente al pagamento del valore di indennizzo finale, siano assistiti da tale forma di garanzia e conseguentemente che quota parte del finanziamento sia caratterizzato da rischio Cassa Depositi e Prestiti e da un profilo di stanziabilità presso la Banca Centrale Europea. Il PEF non prevede oneri per l'attivazione di tale garanzia, al momento non ancora noti. Detti oneri, ove sussistenti, saranno considerati tra i costi ammessi ai sensi della Delibera CIPE 39/2007 e comporteranno l'attivazione della procedura di cui all'articolo 12.6 della Convenzione Unica ove ricorrano le condizioni di cui al punto 2. come sopra definito, trattandosi di oneri da considerare ai fini del calcolo del costo complessivo del finanziamento"

2. Le Parti convengono altresì di integrare la Sez. 4) della Relazione esplicativa al PEF con il seguente testo, precisando che né la prestazione della garanzia a valere sul FGOP né la sottoscrizione di parte del finanziamento da parte di Cassa Depositi e Prestiti costituiscono presupposti del Piano economico-finanziario:

"La Delibera CIPE n. 97/09 ha preso atto che "*l'Unità Tecnica Finanza di Progetto ha evidenziato come l'attivazione del Fondo per le Opere Pubbliche (FGOP) di cui all'art. 2, commi 264-270, della Legge 244/2007, reso operativo con Regolamento approvato dalla Cassa Depositi e Prestiti in data 3 novembre 2009, limitando il rischio connesso all'operazione e*

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Arch. Salvatore Lombardo

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.
Amministratore Delegato

riducendo gli spread sui finanziamenti, possa contribuire a rendere il valore residuo dell'infrastruttura aderente al suo valore di mercato".

Per le finalità di cui sopra, le Parti convengono che alternativamente si verifichi la possibilità della partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti alla sottoscrizione del finanziamento dell'operazione."

3. Le Parti convengono, infine, che la "Sez. 8) Requisiti di solidità patrimoniale" della Relazione esplicativa del PEF trasmessa per l'istruttoria venga stralciata dal testo della Relazione al PEF e vada a costituire un autonomo allegato alla Convenzione Unica (All. E all'Atto aggiuntivo n. 1).

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Arch. Salvatore Lombardo

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.
Amministratore Delegato